

DL 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria

Il provvedimento introduce principalmente, con efficacia immediata, un «periodo cuscinetto», che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, nel quale le udienze dei procedimenti civili e penali sono rinviate a data successiva al 22 marzo 2020. Durante questo stesso periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati.

Sono previste una serie di **eccezioni**:

- nel **settore civile**, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (ad es. cause tribunale minorenni, procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, etc.);
- Nel **settore penale**, tra l'altro, udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza.

Il DL contiene anche misure specifiche in materia di prescrizione e decadenza nonché attinenti al decorso dei termini nei procedimenti penali; sono inoltre previste una serie di disposizioni specifiche per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni.

Il DL introduce infine misure riguardanti la giustizia contabile ed amministrativa, per la quale si prevede, in particolare, l'applicazione dall'8 marzo al 22 marzo 2020, del regime della sospensione feriale.